



**Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma**

**CONTRIBUTO ALLA STATUIZIONE DEI PRINCIPI
DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE
NELLE SOCIETA' NON QUOTATE**

Commissione per il Collegio Sindacale

Presidente della Commissione

Giuseppe Taragoni

Vice Presidente

Pietro Maccari

Componenti

Antonio Baldelli;
Remigildo Bracci;
Giorgio Caratozzolo;
Gianfranco Chinellato;
Enzo Giancontieri;
Fabio Mancini;
Luca Provaroni;
Roberto Ranalli;
Fabrizio Spinetti;

Consulenti esterni

Matteo Caratozzolo;
Giuseppe Niccolini.

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Presentazione dell'elaborato</i>	6

CONTRIBUTO ALLA STATUZIONE DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' NON QUOTATE

Capo I

Nomina del collegio sindacale

<i>Principio 1.1 -</i>	Ineleggibilità e indipendenza	8
<i>Principio 1.2 -</i>	Collegialità	11
<i>Principio 1.3 -</i>	Retribuzione	11
<i>Principio 1.4 -</i>	Nomina e formalità da osservare	12

Capo II

Doveri del collegio sindacale

<i>Principio 2.1 -</i>	Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	13
<i>Principio 2.2 -</i>	Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	14
<i>Principio 2.3 -</i>	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	15

<i>Principio 2.4 -</i>	Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile	18
<i>Principio 2.5 -</i>	Vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese ed enti minori	20
<i>Principio 2.6 -</i>	Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio ed alla relazione sulla gestione	22
<i>Principio 2.7 -</i>	Vigilanza in ordine al bilancio consolidato ed alla relazione consolidata sulla gestione.....	24
<i>Principio 2.8 -</i>	Vigilanza sull'attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società.....	25

Capo III

Acquisizione e scambio delle informazioni

<i>Principio 3.1 -</i>	Rapporti con l'organo amministrativo	26
<i>Principio 3.2 -</i>	Rapporti con la società di revisione legale o con il revisore legale	27
<i>Principio 3.3 -</i>	Rapporti con i preposti al controllo interno	28

Capo IV

Poteri del collegio sindacale e verbalizzazioni

<i>Principio 4.1 -</i>	Atti di ispezione e controllo	29
<i>Principio 4.2 -</i>	Richiesta di informazioni agli amministratori	30
<i>Principio 4.3 -</i>	Convocazione dell'assemblea dei soci.....	31
<i>Principio 4.4 -</i>	Verbalizzazione dell'attività di vigilanza	32

Capo V

Partecipazione alle riunioni degli organi sociali

<i>Principio 5.1</i> -	L'intervento alle adunanze - Premessa	33
<i>Principio 5.1.1</i> -	Partecipazione ai consigli di amministrazione	33
<i>Principio 5.1.2</i> -	Partecipazione alle decisioni del consiglio di amministrazione di s.r.l non assunte mediante deliberazione adottata a seguito di adunanza del consiglio	34
<i>Principio 5.1.3</i> -	Partecipazione ai comitati esecutivi	34
<i>Principio 5.1.4</i> -	Partecipazione alle assemblee dei soci	35
<i>Principio 5.1.5</i> -	Partecipazione alle assemblee speciali degli azionisti	35
<i>Principio 5.1.6</i> -	Partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari	35
<i>Principio 5.1.7</i> -	Partecipazione alle decisioni dei soci di s.r.l non assunte mediante deliberazione assembleare	36
<i>Principio 5.2</i> -	Il potere di impugnativa del collegio sindacale	36
<i>Principio 5.3</i> -	L'impedimento ad assistere alle riunioni	36

Capo VI

Riscontro e la denuncia dei fatti censurabili

<i>Principio 6.1</i> -	Il riscontro dei fatti censurabili	37
<i>Principio 6.2</i> -	La denuncia ex art. 2408 c.c.	37
<i>Principio 6.3</i> -	La denuncia ex art. 2409 c.c.	38

Capo VII

Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci

<i>Principio 7.1 -</i>	Struttura e contenuti	39
------------------------	-----------------------------	----

Capo VIII

Attività di controllo nelle operazioni straordinarie

<i>Principio 8.1 -</i>	Aumenti di capitale sociale	40
<i>Principio 8.2 -</i>	Le riduzioni volontarie di capitale sociale	41
<i>Principio 8.3 -</i>	Le riduzioni di capitale sociale per perdite	42
<i>Principio 8.4 -</i>	Le trasformazioni	42
<i>Principio 8.5 -</i>	Le fusioni e le scissioni	42
<i>Principio 8.6 -</i>	I conferimenti	43
<i>Principio 8.7 -</i>	I prestiti obbligazionari	43
<i>Principio 8.8 -</i>	Gli strumenti finanziari partecipativi	44
<i>Principio 8.9 -</i>	Lo scioglimento e la liquidazione	44

Presentazione dell'elaborato

L'esigenza per la categoria di disporre di principi di comportamento del Collegio Sindacale nell'ambito dei controlli delle società non quotate, è apparsa con immediatezza a seguito delle sostanziali innovazioni apportate alle norme del Codice Civile ad opera della riforma del Diritto Societario del 2003, introdotta con l'emanazione del D.Lgs.17 gennaio 2003 n.6. Per questa ragione la Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, allora presieduta dal collega Claudio Badalotti, nel 2004 elaborò una bozza di norme di comportamento sulle quali alcuni Consigli degli Ordini locali, tra cui il Consiglio dell'Ordine di Roma, fecero diverse osservazioni e suggerirono varie modifiche.

L'elaborato, tuttavia, non venne mai approvato dai due Consigli Nazionali che, come noto, cessarono la loro attività il 31 dicembre 2007, per dar vita all'attuale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in considerazione della rilevanza e della delicatezza del ruolo che svolge il Collegio Sindacale in ambito societario, ha istituito al suo interno, all'inizio del 2008, la "Commissione per il Collegio Sindacale" con l'obiettivo di fornire alla categoria un contributo ai principi da emanare per l'attività svolta dai sindaci nelle società non quotate.

La Commissione ha ritenuto utile rifarsi alla bozza di lavoro a suo tempo predisposta dalla Commissione Paritetica dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e di poterne riproporre parte della sua struttura originaria unitamente a quei contenuti in tutto o in parte condivisibili. Al pari, ha ritenuto di tenere in debita considerazione i principi di comportamento del Collegio Sindacale per le società quotate, approvati anteriormente all'introduzione dell'Albo Unico dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e che sono apparsi compatibili con le norme della riforma in ambito di società non quotate. Ha poi tenuto conto del documento

n.1005 approvato dagli stessi Consigli Nazionali nell'ottobre del 2004, con riferimento all'elaborazione del principio relativo alla vigilanza sulla adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese ed enti minori (realtà, come noto, numericamente molto diffusa).

Da ultimo ha considerato le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che, per i contenuti dell'elaborato, hanno riguardato per lo più le diverse terminologie connesse al controllo contabile, ridenominato dalle modifiche apportate alle norme del codice civile "revisione legale dei conti".

L'elaborato finale che qui si presenta si compone di 42 proposte di principi di comportamento, ripartite in 8 capi, rappresentative, ci si augura, di un contributo rilevante alla statuizione di principi di comportamento del Collegio Sindacale nell'ambito del sistema dei controlli nelle società non quotate.

Il Presidente della Commissione

Giuseppe Taragoni

1. Nomina del collegio sindacale

Principio 1.1 Ineleggibilità e indipendenza

L'art. 2399 c.c. individua le cause di ineleggibilità del sindaco.

Le cause di ineleggibilità possono essere suddivise in:

- assolute
- relative

Le cause di ineleggibilità assolute sono riferibili a qualsiasi soggetto.

Sono cause di ineleggibilità assolute quelle indicate nell'art. 2382 c.c. e cioè lo status di interdetto, di inabilitato, di fallito, o di chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'art. 2397 c.c. prevede poi il possesso di specifiche competenze professionali (cosiddetti requisiti di idoneità tecnica) per poter ricoprire la carica di membro del collegio sindacale. A tale proposito la norma fa riferimento ai revisori legali iscritti nell'apposito registro, agli iscritti negli Albi professionali degli Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Consulenti del lavoro, o fra i Professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Pertanto, anche l'assenza di requisiti di idoneità tecnica rappresenta una causa di ineleggibilità.

Le cause di ineleggibilità relative (o cause di incompatibilità) sono riferibili alla possibilità per un determinato soggetto di essere nominato sindaco in relazione a particolari condizioni o situazioni in cui si trova, e sono indicate nelle lettere *b)* e *c)* dell'art. 2399, primo comma, c.c. ove è previsto che non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio:

- il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori (nonché i liquidatori, per effetto dell'art. 2488 c.c.), il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La norma prevede inoltre che lo statuto sociale possa prevedere altre cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità, nonché limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Le cause di ineleggibilità relative di cui alle lett. *b)* e *c)* dell'art. 2399, 1° comma, c.c. sono al servizio del principio di indipendenza: affinché i sindaci possano svolgere efficacemente il loro ruolo è necessario che non siano condizionati da interessi in conflitto con la funzione ricoperta.

Le situazioni lesive dell'indipendenza del sindaco possono efficacemente essere classificate a seconda del tipo di rapporto (personale, professionale, d'affari, finanziario, ecc..).

Si deve preliminarmente chiarire che sul piano concettuale l'indipendenza è uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna. Conseguentemente, l'enunciazione di principi di base deve prescindere da regole dettagliate e da indicazioni di tipo particolare, che potrebbero rivelarsi fuorvianti se non adeguatamente contestualizzate.

Occorre invece sottolineare la necessità che eventuali casi dubbi siano sottoposti al vaglio degli organismi professionali competenti.

Con riguardo alle disposizioni dell'art. 2399 c.c., si deve sottolineare che la tipicità dei rapporti individuati dal legislatore fa sì che le relazioni personali del sindaco individuate dal legislatore come cause di ineleggibilità e decadenza, non possano essere oggetto di interpretazione estensiva.

Maggiori si rilevano invece le difficoltà di carattere interpretativo circa i rapporti di natura professionale, ovvero, circa quelli di natura patrimoniale, menzionati dalla lettera c) del 1° comma dell'art. 2399 c.c..

Sulla base del significato dell'art. 2399 c.c. in esame, si riportano qui di seguito in sintesi i "principi di fondo" che debbono guidare gli iscritti nella valutazione delle situazioni concrete, tenendo conto delle indicazioni già fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

- 1) l'indipendenza del sindaco è un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente assoggettato a verifica e, in quanto tale, deve essere valutato alla luce dei principi di base piuttosto che attraverso regole predeterminate;
- 2) l'indipendenza non è un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera assoluta, impedendogli qualsiasi relazione economica, finanziaria o di altro genere:
 - l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita comporta di per sé l'ineleggibilità o la decadenza;
 - ogni altro rapporto patrimoniale, diverso dai precedenti, può comportare l'ineleggibilità o la decadenza del sindaco se ed in quanto si accerti che, nella fattispecie, esso è idoneo a comprometterne l'indipendenza. In questa seconda categoria di rapporti possono rientrare sia le consulenze e le prestazioni d'opera retribuite, non continuative od occasionali, sia i rapporti patrimoniali di altra natura, ove non altrimenti esclusi dalla legge (così, ad esempio, il socio che può anche essere nominato sindaco, come ammette l'art. 2397, 1° comma, c.c.);

- fra gli altri rapporti di natura patrimoniale possono rientrare anche quelli derivanti dalla posizione del sindaco il quale intrattenga un rapporto professionale di tipo associativo con un soggetto che è consulente o professionista (abituale od occasionale) della società conferente l'incarico. In questi casi il rapporto patrimoniale fra il sindaco e la società avrebbe ovviamente natura indiretta.

Proprio per questo motivo l'ineleggibilità, o la decadenza del sindaco, si genera solamente allorché si accerti che tale situazione è idonea a pregiudicare l'autonomia del controllore, indipendentemente dal fatto che l'incarico professionale alla persona, o struttura in qualche modo collegata al sindaco, si configuri come continuativo, oppure come occasionale, ma rilevante sul piano patrimoniale. Deve conseguenzialmente riconoscersi che la valutazione non può prescindere da un'attenta considerazione di tutte le condizioni ricorrenti nel singolo caso concreto, essendo impossibile formulare regole valide per tutti i casi;

- in ogni caso, in base al dettato normativo, assume particolare rilievo, ancorché non necessariamente in via esclusiva, l'elemento patrimoniale, sul quale l'entità, in termini di corrispettivo del servizio reso, assume un peso determinante;
- la misura di tale soglia critica può variare in funzione delle situazioni di contesto (dimensione dello studio professionale, durata dell'attività e natura dell'incarico, ecc..). La misura del corrispettivo è in ogni caso nozione eminentemente relativa, per cui risulta inopportuno fissare soglie il cui superamento generi automaticamente situazioni di ineleggibilità o decadenza.

Si tratta, come già affermato, di casistiche che debbono essere viste caso per caso in riferimento alla situazione di fatto che, peraltro, potrebbe essere influenzata da possibili correttivi adottabili.

In tal senso si deve senz'altro ammettere, favorevolmente, anche sulla scorta delle raccomandazioni comunitarie in materia di revisione legale, l'adozione di provvedimenti da parte del sindaco o della struttura ad esso collegata atti a "decomprimere" il sospetto di condizionamenti, sia sul piano della trasparenza, sia sul piano di procedure interne finalizzate a rafforzare l'autonomia di giudizio del controllore.

- 3) L'assunzione della carica di sindaco in più società appartenenti allo stesso gruppo deve considerarsi compatibile e quindi perfettamente ammissibile.

Principio 1.2 Collegialità

L'attività dell'organo di controllo è di tipo collegiale e unitario e la sua organizzazione spetta al presidente.

Ogni componente il collegio sindacale può effettuare ispezioni e controlli anche individuali, ma tale attività è da considerarsi soltanto propedeutica e complementare alla assunzione di decisioni che, in ogni caso, devono sempre avere il carattere della collegialità.

Il sindaco dissenziente dalle delibere assunte dal collegio, ha il diritto di fare iscrivere, nel verbale della riunione, il motivo di tale dissenso (art. 2404, ultimo comma, c.c.).

Secondo l'art. 2403-*bis* c.c., i sindaci, nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di propri dipendenti e ausiliari, purché questi non si trovino in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c., ferma restando la possibilità, da parte dell'organo amministrativo, di rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

Le riunioni del collegio (art. 2404 c.c.) devono tenersi almeno ogni novanta giorni. Una eventuale non sistematica diversa cadenza, specie se di pochi giorni oltre i novanta, non è di per sé motivo per ritenere censurabile il comportamento del collegio. Qualora invece, le circostanze lo richiedano, è opportuno che tali riunioni avvengano con maggiore frequenza.

Se lo statuto lo consente, indicandone le modalità, la riunione può svolgersi anche con mezzi telematici.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, 1° comma, n. 5, c.c. e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. E' opportuno che il sindaco eventualmente assente si adoperi al fine di conoscere le attività svolte e le eventuali delibere assunte.

Principio 1.3 Retribuzione

L'art. 2402 c.c. stabilisce che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il sindaco, all'atto della nomina, deve valutare, tenendo conto del principio di indipendenza, se la misura del compenso proposto sia congrua rispetto all'impegno richiesto, anche in termini temporali, ed alla necessaria professionalità con la quale deve essere svolta la funzione, nella osservanza dell'art. 8.2 e 8.3 del Codice Deontologico della Professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in data 8 aprile 2008.

Si raccomanda che il compenso sia comunque in linea con quanto previsto dalle tariffe professionali, anche nel rispetto del disposto dell'art. 11.1 del medesimo Codice Deontologico.

Principio 1.4 Nomina e formalità da osservare

La nomina del collegio sindacale (art. 2400 c.c.) viene effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successivamente, con delibera dell'assemblea ordinaria (salvo il disposto degli articoli 2351 e 2449 c.c.). Tale delibera, con l'indicazione per ciascun sindaco del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, deve essere comunicata, dalla società, al nominato, la cui accettazione deve essere iscritta entro 30 giorni, a cura degli amministratori, nel Registro delle Imprese.

Ciascun sindaco, nell'esprimere la formale accettazione della nomina, deve verificare che nei propri confronti:

- a) non sussistano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c. e cioè che:
- non sia riscontrabile alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
 - non esista rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli amministratori della società, o delle società che sono da questa controllate, o che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - con la società, o le società da questa controllate, o le società che la controllano, o quelle sottoposte a comune controllo, non esista un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- b) la nomina sia conforme alle disposizioni dello statuto, con particolare riguardo alla composizione del collegio, ai criteri e modalità per la nomina del presidente, ad altre cause d'ineleggibilità o decadenza, nonché cause d'incompatibilità, limiti e criteri per il cumulo degli incarichi in esso previste;
- c) siano state osservate le disposizioni delle leggi speciali per quanto riguarda i requisiti dei sindaci nelle società operanti in particolari settori.

E' opportuno che, in sede di prima seduta del collegio, ciascun sindaco confermi formalmente l'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

Si ricorda infine che l'art. 2400, 4° comma, c.c., dispone che al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, siano resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

2. Doveri del collegio sindacale

Principio 2.1 Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto

L'art. 2403 c.c. stabilisce che il collegio sindacale ha il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto.

L'attività di vigilanza si sostanzia nella verifica della conformità delle deliberazioni e degli atti degli organi sociali a quanto previsto dallo statuto e dalle norme di legge. La vigilanza riguarda, pertanto, il rispetto di tutte le norme statutarie, legislative e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi della società ed i rapporti della stessa con gli organismi istituzionali. A ciò deve aggiungersi il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano lo specifico settore operativo proprio dell'attività aziendale; pertanto, il collegio sindacale è tenuto a vigilare sul possesso, da parte della società, delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento dell'attività medesima e sul mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti dalle disposizioni autorizzative. Detta vigilanza dovrà intendersi come attività di controllo di "sistema" nel senso che riguarderà il rispetto della legalità nei suoi aspetti generali.

La vigilanza viene esercitata attraverso:

- la rilevazione dell'esistenza di un'appropriata struttura organizzativa che consenta il rispetto delle norme e l'esecuzione degli adempimenti da esse previsti;
- l'acquisizione delle informazioni dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti se presente, per gli aspetti di sua competenza;
- lo svolgimento delle attività in seguito menzionate (partecipazione alle riunioni degli organi sociali; rapporti con gli amministratori; ottenimento di informazioni dagli amministratori; poteri di autonomi atti di ispezione e controllo).

Per quanto riguarda le norme in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato si rinvia ai Principi 2.6 e 2.7.

Per quanto attiene alla vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di adempimenti di natura tributaria e previdenziale, essa deve ritenersi trasferita al revisore legale esterno, essendo di competenza di questo il controllo sulla corretta e puntuale esecuzione di tali adempimenti, in base a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari contenute nella Comunicazione CONSOB n. 23932 del 29.3.1999 ("Comunicazione in materia di attività di controllo contabile nel corso dell'esercizio"), sull'esercizio della verifica periodica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. La Comunicazione CONSOB deve ritenersi applicabile per analogia anche alla revisione legale dei conti delle società non quotate.

Al di là di una specifica attività di verifica delle disposizioni tributarie e previdenziali, di competenza del revisore legale, resta comunque a carico del collegio sindacale un generale dovere

di vigilanza sull'osservanza, da parte degli amministratori, degli adempimenti di legge in materia tributaria e previdenziale.

Per adempiere correttamente al dovere di vigilanza il collegio sindacale non può limitarsi a segnalare agli altri organi sociali le irregolarità riscontrate, ma deve adottare tutti i possibili strumenti di reazione alle irregolarità medesime previsti dalla legge (come precisato dalle norme di comportamento successive).

Il collegio sindacale deve, infine, valutare la significatività delle irregolarità riscontrate, verificando l'incidenza che esse possono aver avuto sul funzionamento degli organi sociali, individuando le cause che possono averle determinate e verificando se tali irregolarità abbiano generato perdite per la società. Devono in ogni caso considerarsi significative le violazioni delle norme penali.

Principio 2.2 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

L'art. 2403 c.c. attribuisce al collegio sindacale il dovere di vigilare sul rispetto dei principi di "corretta amministrazione".

La vigilanza dei sindaci non può attenersi al merito in senso stretto degli atti (intendendosi con ciò la valutazione dell'opportunità e della convenienza economica delle singole operazioni di gestione, poiché in tal modo si invaderebbe la sfera di attribuzioni proprie degli amministratori), ma deve riguardare la legittimità sostanziale (e quindi non soltanto la legittimità formale), ovvero il modo in cui l'attività di amministrazione è stata realizzata. La corretta amministrazione sarà realizzata quando le decisioni degli amministratori sono state assunte in modo diligente e sono ispirate ai principi generali della prudenza e della buona fede, dopo aver ricevuto una adeguata conoscenza ed informativa sull'oggetto della decisione stessa.

Per quanto precede, il collegio sindacale deve accertare che le scelte degli amministratori non siano al di fuori dell'oggetto sociale e che siano sempre indirizzate alla realizzazione dell'interesse sociale, anche con riguardo alle situazioni in cui emerge un interesse degli amministratori, secondo gli artt. 2391 e 2475-ter c.c.. I sindaci devono verificare che le decisioni prese dagli amministratori non siano in contrasto con le deliberazioni assunte dall'assemblea, con precedenti deliberazioni degli amministratori stessi, o che possano modificare o ledere i diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge e dallo statuto sociale.

Il collegio sindacale deve, dunque, verificare se, nella assunzione di una decisione, gli amministratori abbiano posto in essere tutte le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste e che si siano ispirati ai principi di ragionevolezza e di prudenza. Deve altresì vigilare che l'atto gestorio sia conforme alle norme tecniche di oculata amministrazione al fine della tutela

generale dell'interesse della società. La valutazione economica degli atti degli amministratori resta sempre esclusa dalla valutazione dei sindaci, salvo il caso in cui le soluzioni adottate siano ispirate a criteri palesemente irragionevoli, ad imperizia ed imprudenza, e che pertanto possano arrecare danno alla società, mettendo in pericolo l'integrità del patrimonio sociale, o, addirittura, possano compromettere la continuità dell'attività aziendale.

Circa le modalità del controllo, i sindaci richiederanno tutte le informazioni che reputano necessarie per la verifica degli atti gestori. Devono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, al fine di seguire la formazione dell'atto di gestione e devono richiedere, anche dopo l'avvenuta deliberazione, tutti i chiarimenti che siano utili per le verifiche suddette.

Ove si riscontrasse la presenza di atti dannosi per la società o di deliberazioni non rispondenti ai suddetti criteri di prudenza, ragionevolezza e di adeguata informazione, o di decisioni assunte in situazioni di conflitto di interessi o lesive dei diritti dei soci, il collegio sindacale non può limitarsi a segnalare le irregolarità riscontrate, ma deve attivarsi, adottando le iniziative più opportune (in particolare, vedi l'art. 2406, 2° comma, c.c., nonché gli artt. 2391, 2393, 2409 e 2475-ter c.c.).

Principio 2.3 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

Altro dovere attribuito al collegio sindacale dal legislatore (art. 2403 c.c.), riguarda la vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo.

Con l'espressione "assetto organizzativo", s'intende il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità.

L'assetto organizzativo comprende anche il "sistema di controllo interno", costituito dalle linee d'azione, dalle procedure (controlli interni) e dalle tecniche adottate dalla direzione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi aziendali e di assicurare una condotta efficiente ed ordinata della propria attività, nonché la salvaguardia del patrimonio aziendale e l'attendibilità dei dati.

Pertanto, la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo non può prescindere dall'appropriata verifica e dall'attenta analisi della tipologia e della natura dei controlli insiti nelle procedure operative aziendali, avendo particolare riferimento alla loro esistenza ed efficacia (intesa quest'ultima come attitudine a rilevare ogni deviazione rispetto alle direttive fissate dagli organi di governo dell'azienda), tenuto anche conto delle dimensioni e della struttura aziendale.

Se poi, all'interno del contesto aziendale, il "controllo interno" assume a rango di funzione d'impresa (il c.d. "internal auditing"), la vigilanza del collegio sindacale deve coinvolgere la verifica del suo concreto funzionamento, cioè la verifica del rispetto delle regole procedurali fissate dal consiglio di amministrazione, al fine di riscontrarne la conformità dei comportamenti, segnalando agli amministratori le eventuali debolezze.

Premesso che ogni struttura organizzativa deve presentare un assetto compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, i suoi requisiti di adeguatezza, condizione necessaria per un valido assetto organizzativo, sono i seguenti:

- a) organigramma aziendale con chiara identificazione delle linee di responsabilità;
- b) attività decisionale e direttiva effettivamente esercitata da chi ne ha i poteri;
- c) documentazione delle direttive e delle procedure aziendali e loro effettiva conoscenza.

Il dovere di vigilanza del collegio sindacale è un compito di alta sorveglianza, cioè, in via di principio, un controllo di "sistema", il quale, più che focalizzarsi sui singoli atti aziendali (c.d. "vigilanza diretta"), si concentra su metodi, procedure e strumenti con cui l'azienda organizza la propria attività amministrativa (c.d. "vigilanza indiretta", ovvero: supervisione ed analisi critica delle metodologie e dei programmi elaborati dagli altri organi di controllo, cui è affidata, tra l'altro, l'attività di controllo diretto dell'attendibilità del sistema organizzativo, amministrativo, nonché dei correlati flussi informativi).

Inoltre, poiché il dovere di vigilanza in esame è diretto anche alla verifica del "concreto funzionamento" dei predetti metodi, procedure e strumenti, il collegio sindacale potrà procedere al controllo sui fatti aziendali più significativi.

La vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo deve essere svolta distintamente in due momenti, all'inizio e nel corso del mandato:

- a) all'inizio del mandato il collegio sindacale deve acquisire conoscenza dell'assetto organizzativo aziendale della società vigilata, in considerazione:
 - dell'oggetto sociale, come stabilito nello statuto,
 - del settore di attività,
 - del mercato in cui la società opera,
 - delle sue dimensioni e prospettive di medio periodo.

I sindaci valutano la adeguatezza dell'assetto organizzativo, ponendo particolare attenzione ai seguenti elementi:

- separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni,
- chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione.

I sindaci segnalano agli amministratori e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se

presente, gli eventuali punti di debolezza riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi;

b) nel corso del mandato, i sindaci pianificano e svolgono interventi di vigilanza sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo attraverso:

- la verifica del superamento dei punti di debolezza riscontrati;
- la raccolta di informazioni dalla funzione organizzativa o dai responsabili delle funzioni operative aziendali, con incontri periodici;
- la raccolta di informazioni dalle funzioni di controllo interno ed esterno attraverso l'esame delle loro relazioni e degli incontri periodici (nell'ipotesi di cattivo funzionamento nella concatenazione dei compiti, funzioni e responsabilità, saranno svolti opportuni approfondimenti);
- la valutazione dei punti di debolezza emersi dalla attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile (di cui sotto), nei loro riflessi sull'assetto organizzativo.

Il D.Lgs. 231/2001 (recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale delle persone giuridiche.

L'elemento qualificante la suddetta legge è quello della ricollegabilità del reato alla persona giuridica, in ragione della mancata adozione, ovvero del mancato rispetto, di modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche che operano in nome o per conto di tale ente.

L'adozione di un efficace modello organizzativo ai sensi del citato D.Lgs 231/2001, può essere indicativo di un valido assetto organizzativo della società.

Nel caso, poi, di avvenuta adozione da parte della società del predetto modello, il collegio sindacale deve acquisire, dall'organismo aziendale di vigilanza previsto dal suddetto D. Lgs. 231/2001, informazioni circa l'eventuale commissione dei reati considerati nel citato Decreto, nonché circa le eventuali carenze riscontrate, ovvero le eventuali implementazioni adottate.

Infine, i sindaci devono esaminare anche i risultati dell'attività svolta dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti, ove esistente, in merito alla struttura organizzativa, considerando in particolare i punti di debolezza da questi segnalati nelle lettere alla direzione.

I sindaci verbalizzano l'attività svolta, i risultati conseguiti e le proprie conclusioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e riferiscono dell'attività di vigilanza svolta in un apposito paragrafo della loro relazione da presentare all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Principio 2.4 Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile

L'attività del collegio sindacale, così come indicata nell'art. 2403 c.c., consiste nel vigilare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il sistema amministrativo-contabile attiene alla corretta rappresentazione contabile dei fatti aziendali e alla salvaguardia del patrimonio; la sua adeguatezza (cfr. Principio 2.3) è condizione necessaria e imprescindibile al fine di garantire l'equilibrato svolgimento della vita aziendale.

Ciò posto, un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile contabilizzazione e rappresentazione dei fatti di gestione;
- la produzione di informazioni valide e utili per lo svolgimento delle attività di controllo, anche ai fini della salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio.

Quindi, la vigilanza del collegio sindacale sulle modalità con cui l'azienda amministra concretamente e rileva contabilmente gli atti di amministrazione, si esercita - in modo sintetico - con le azioni di seguito indicate:

a) all'inizio del mandato, il collegio sindacale deve:

- acquisire una adeguata comprensione del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società attraverso:
 - le evidenze e la documentazione sulla cui base gli amministratori fondano la propria valutazione di adeguatezza;
 - i colloqui con gli amministratori e con le funzioni aziendali - ove esistenti, quali l'internal auditing - che sono preposte a garantire e a mantenere tale adeguatezza; circa queste ultime, poi, deve valutare il grado di indipendenza e competenza, i compiti assegnati e le modalità operative;
 - il confronto con la funzione esterna incaricata della revisione legale dei conti, che a sua volta rileva e valuta il sistema amministrativo-contabile, per quanto di sua competenza;
- addivenire ad una autonoma valutazione del sistema, individuando gli eventuali punti di debolezza e segnalandoli agli amministratori per gli opportuni interventi migliorativi. Al riguardo, poiché la vigilanza del collegio sindacale si estrinseca in un controllo di "sistema" (si confronti il Principio 2.3), e non in un esame analitico della complessiva

azienda, lo stesso adotterà un approccio di vigilanza “per processi” (o “cicli”: l’attività dell’azienda e le singole operazioni che la compongono sono infatti per lo più rappresentate da “fatti ripetitivi”); l’esame delle modalità organizzative afferenti la tenuta della contabilità generale sarà cioè operato analizzando la strutturazione dei principali cicli operativi aziendali (produzione, vendite, magazzino, ecc.), al fine di valutare non solo l’esistenza di formali procedure amministrative specificamente dedicate, ma anche la loro conoscenza, divulgazione ed effettiva attuazione all’interno dell’azienda stessa; cioè, in sintesi, si deve verificare che i singoli processi aziendali siano correttamente riflessi nel sistema amministrativo-contabile e che questo sia, nel suo complesso, funzionante;

- accertarsi che le funzioni interne aziendali svolgano compiti di monitoraggio del sistema per garantirne il concreto funzionamento.

b) Nel corso del mandato il collegio sindacale esercita l'attività in discorso, pianificando momenti periodici di intervento, anche attraverso incontri con le diverse funzioni di controllo interno aziendale (ove esistenti: internal auditing, organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, controllo di gestione, ecc.), per accertare:

- se i punti di debolezza segnalati (sia in sede di autovalutazione da parte degli amministratori/della direzione, sia autonomamente da parte del collegio sindacale) siano stati superati;
- se siano intervenute modifiche significative ai sistemi rilevati, che comportino un aggiornamento della valutazione effettuata all’inizio del mandato;
- se le funzioni di monitoraggio abbiano correttamente operato e se siano emersi ulteriori punti di debolezza;
- se i controlli di conformità eseguiti dal soggetto titolare della revisione legale dei conti abbiano messo in evidenza ulteriori punti di debolezza.

Il collegio sindacale poi, operando la vigilanza del “concreto funzionamento” del sistema amministrativo-contabile, se del caso e tramite verifiche a campione, esegue autonomi controlli di conformità (controlli, cioè, finalizzati ad acquisire elementi probativi sull’adeguata progettazione e sull’efficace funzionamento del sistema dei controlli interni e del sistema amministrativo-contabile) sui diversi cicli aziendali ed i sottostanti flussi documentali e segnala agli amministratori le eventuali debolezze riscontrate.

Inoltre, i sindaci, devono esaminare anche i risultati dell’attività svolta dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti, ove esistente, in merito al sistema amministrativo-contabile, considerando in particolare i punti di debolezza da questi segnalati nelle lettere alla direzione. Infatti, in assenza di elementi che giustifichino verifiche particolari e puntuali sulla regolare tenuta della contabilità e

sulla sua corrispondenza ai fatti gestionali, il collegio sindacale può fare affidamento sul giudizio positivo formulato dal soggetto preposto alla revisione legale dei conti in tema di regolarità dei conti aziendali.

I sindaci verbalizzano l'attività svolta, i risultati conseguiti e le proprie conclusioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e riferiscono dell'attività di vigilanza svolta in un apposito paragrafo della relazione da presentare all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Principio 2.5 Vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle imprese ed enti minori

Nel delimitare il perimetro delle "imprese ed enti minori" per le finalità di cui alla presente norma, è possibile riferirsi alla definizione elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri – Commissione Paritetica per i Principi di Revisione nel Documento n. 1005: "*Considerazioni sulla revisione delle Imprese ed Enti minori*", nel quale si fa riferimento non solo ad indici quantitativi della dimensione (quali il totale delle attività e delle passività del bilancio, il giro d'affari ed il numero dei dipendenti), ma anche ad indici qualitativi quali:

- a) la concentrazione della proprietà e della direzione aziendale in capo ad un'unica persona (fisica) o ad un ristretto numero di persone;
- b) ed inoltre:
 - la limitatezza della fonte dei ricavi;
 - la semplicità delle scritture contabili;
 - la limitatezza dei controlli interni.

Nel citato documento, sono considerati imprese ed enti minori i soggetti che, di norma, presentano la caratteristica di cui al punto a) ed una o più delle caratteristiche del punto b).

Gli elementi qualitativi di distinzione delle imprese ed enti minori incidono quindi sulle modalità con cui il collegio sindacale adempie ai doveri di vigilanza sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, modalità che vedono il collegio coinvolto più in un'attività di vigilanza diretta - incentrata sull'indagine dei fatti più significativi, anziché indiretta - incentrata sulla generica supervisione sull'attività svolta dagli eventuali altri organi di controllo aziendale (cfr. Principio 2.3).

Innanzitutto, la semplicità della struttura organizzativa, la limitatezza della gamma di prodotti o servizi offerti, il numero di unità produttive e dei mercati in cui si estrinseca l'ordinaria operatività

rendono meno complessa l'acquisizione ed il mantenimento della conoscenza dell'impresa stessa da parte dei sindaci, rispetto ad entità caratterizzate da dimensioni maggiori ed una più complessa struttura.

In particolare, il coinvolgimento diretto nella gestione ordinaria del proprietario-amministratore dell'azienda può favorirne la rigorosa supervisione da parte dello stesso (che ha una personale conoscenza della sua impresa), supplendo quindi alla limitatezza nella suddivisione dei compiti ed alla concentrazione, in capo ad uno stesso dipendente, di funzioni sia operative, che di controllo, nonché all'eventuale limitata o assente formalizzazione delle direttive e delle procedure aziendali.

Pertanto, il collegio sindacale, nella valutazione dell'adeguatezza e del concreto funzionamento dell'assetto organizzativo si concentrerà, necessariamente, sulla valutazione della concreta consapevolezza del controllo da parte del proprietario-amministratore e nella misura del coinvolgimento nella quotidiana gestione aziendale, intrattenendo regolari contatti con lo stesso.

Circa, poi, la vigilanza sulla adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile adottato dagli enti ed imprese minori, la funzione amministrativa e le registrazioni contabili di tali soggetti potrebbero presentare un livello modesto di complessità, talché il numero dei dipendenti esclusivamente dedicati alla tenuta della contabilità potrebbe essere molto ridotto e, pertanto, potrebbe non essere stato possibile impostare un sistema di controllo indipendente sul loro operato, ovvero, le incombenze amministrativo-contabili potrebbero essere state addirittura affidate ad un soggetto esterno all'azienda stessa (società di servizi o studio professionale).

Al riguardo, il collegio sindacale, vigila sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile delle imprese ed enti minori, attraverso controlli di validità sulla contabilizzazione dei fatti aziendali, stante il fatto che spesso, nei predetti soggetti, le popolazioni contabili sono piccole e facilmente analizzabili, nonché attraverso la verifica della tenuta dei libri contabili e sociali. Con riguardo alla tenuta dei libri sociali, in presenza di un Amministratore Unico può essere opportuno che il collegio richieda l'adozione del libro delle "Determinazioni dell'Amministratore Unico".

Tali verifiche, naturalmente, saranno estese anche ai soggetti esterni, ai quali l'azienda abbia eventualmente affidato l'erogazione dei servizi amministrativi.

Inoltre, il collegio sindacale, confronta le proprie risultanze con quelle prodotte dall'eventuale funzione esterna incaricata della revisione legale dei conti, che a sua volta rileva e valuta il sistema amministrativo-contabile, per quanto di sua competenza.

I sindaci segnalano al proprietario-amministratore e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se presente, gli eventuali punti di debolezza riscontrati nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sollecitando interventi correttivi.

Al riguardo, poiché le imprese e gli enti minori sono, in quanto tali, caratterizzati da una scarsa formalizzazione degli aspetti organizzativi, in ragione della maggiore semplicità dei cicli operativi (in termini di tipologia di attività svolta e di numerosità del personale dedicato), il collegio sindacale potrebbe riscontrare una carente sensibilità verso i controlli.

Tuttavia, anche in un'impresa minore può realizzarsi un certo grado di separazione delle funzioni o altre semplici forme di controllo. Pertanto, il collegio sindacale, può stimolare i proprietari-amministratori a strutturare, anche gradualmente, un sistema, seppur minimale, di controlli interni.

In particolare, l'azienda potrà:

- stabilire delle formali procedure per le principali operazioni aziendali;
- individuare in dette procedure dei punti di controllo, finalizzati a prevenire errori o irregolarità nell'informativa contabile o ad identificarli e correggerli nel caso si manifestino;
- nel caso in cui il sistema amministrativo-contabile dipenda in modo consistente da procedure automatizzate (o "information technology"), garantire un sistema di discriminazione degli accessi (abilitazioni, parole chiave, ecc.), nonché la continuità di elaborazione (copie di sicurezza).

I sindaci verbalizzano l'attività svolta, i risultati conseguiti e le proprie conclusioni sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, e riferiscono dell'attività di vigilanza svolta in un apposito paragrafo della loro relazione, da presentare all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

Principio 2.6 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio ed alla relazione sulla gestione

Quanto di seguito esposto si applica quando al collegio sindacale, per obbligo di legge o per scelta effettuata dallo statuto, non sia attribuita la funzione di revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., per le società per azioni, e dall'art. 2477 c.c., per le società a responsabilità limitata.

Ciò non vuol dire che il collegio non debba prendere in esame il bilancio d'esercizio e i documenti che lo accompagnano.

Nei riguardi del bilancio d'esercizio, il collegio, in accordo con la *ratio* delle norme, ed in applicazione dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, conserva, anche quando non svolge le funzioni di revisione legale dei conti, taluni compiti di vigilanza, senza per questo sovrapporsi all'operato della società di revisione legale o del revisore legale esterno.

In particolare, il collegio sindacale, conserva l'obbligo di vigilare sull'osservanza, da parte degli

amministratori, delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio, nonché la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea dei soci che approva il bilancio.

Inoltre, pur non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, al collegio sindacale compete l'onere di vigilare sulle impostazioni date allo stesso, anche utilizzando le informazioni ottenute dal revisore legale esterno. In particolare, il collegio sindacale deve rilevare:

- la generale conformità alla legge della forma e dell'impostazione generale del bilancio (ed il rispetto delle disposizioni dell'art. 2435-*bis* c.c., se applicabili);
- l'adozione, da parte degli amministratori, di corretti principi contabili. Ciò anche quando la società, in base alle disposizioni del D.Lgs n. 38/2005, rediga, in via obbligatoria o facoltativa, il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- le eventuali deroghe da parte degli amministratori di cui all'art. 2423, 4° comma, c.c.;
- la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo;
- il rispetto delle disposizioni dell'art. 2429, commi 1, 3 e 4, c.c. e dell'art. 2435 c.c. in merito al deposito e alla pubblicazione del bilancio;
- gli adempimenti relativi alle disposizioni dell'art. 2426, 1° comma, numeri n. 5 e 6, c.c..

La verifica di tali aspetti è, inoltre, strumentale all'esercizio della vigilanza sia sull'amministrazione della società, sia sul rispetto dei doveri propri degli amministratori e del revisore legale esterno inerenti al bilancio.

Per quanto concerne la relazione sulla gestione, l'attività di vigilanza riguarda:

- l'accertamento della sussistenza del contenuto obbligatorio secondo quanto previsto dall'art. 2428 c.c.;
- la valutazione della sua completezza e chiarezza informativa;
- l'accertamento della corrispondenza e coerenza della relazione con le risultanze del bilancio.

Principio 2.7 Vigilanza in ordine al bilancio consolidato ed alla relazione consolidata sulla gestione

Quanto di seguito esposto si applica quando al collegio sindacale, per obbligo di legge o per scelta effettuata dallo statuto, non sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c., per le società per azioni, e dall'art. 2477 c.c., per le società a responsabilità limitata.

Ciò posto, preliminarmente, occorre ricordare che il D.Lgs. 4 aprile 1991, n. 127, stabilisce che il bilancio consolidato:

- a) è redatto dagli amministratori dell'impresa controllante ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa (art. 29, 1° comma);
- b) deve essere assoggettato ad un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante ed alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento (art. 41, 1° comma) e che il controllo è demandato agli organi o soggetti cui è attribuito per legge quello sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante;
- c) deve essere comunicato per il controllo unitamente alla relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e che gli accertamenti fatti e l'esito degli stessi devono risultare da una relazione (art. 41, commi 4 e 5).

Per il collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione né di formali espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al revisore legale esterno. Ciò non impedisce al collegio la facoltà di esprimere in ambito assembleare o in altro ambito, proposte sul bilancio consolidato, anche discordi rispetto a quelli del revisore legale esterno.

In particolare, il collegio deve:

- a) in occasione della sua nomina, richiedere all'organo amministrativo un'informazione scritta sulla composizione del "gruppo" e dei rapporti di partecipazione secondo l'art. 2359 c.c. e l'art. 26 del D.Lgs. 127/91;
- b) rilevare, nell'ambito della struttura organizzativa della capogruppo l'esistenza di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate e valutarne l'efficienza e l'operatività;
- c) ottenere dal revisore legale esterno la relazione di revisione predisposta a norma dell'art. 2409-ter, 1° comma, lett. c), c.c.;
- d) nell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ottenere dall'organo amministrativo, tempestive informazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nell'ambito dei rapporti di gruppo;
- e) mantenere lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti col revisore legale esterno (art. 2409-septies c.c.) e, se ritenuto opportuno, lo scambio di informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle società controllate, ai sensi dell'art. 2403-bis, 2° comma, c.c.;
- f) svolgere sul bilancio consolidato e sulla relazione consolidata sulla gestione le medesime attività di vigilanza previste dalla norma per il bilancio d'esercizio, nel caso di non attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale.

Principio 2.8 Vigilanza sull'attività di direzione e coordinamento nei gruppi di società

La disciplina di cui agli articoli 2497 e seguenti c.c. e il consequenziale regime di responsabilità richiede al collegio sindacale l'esercizio di un'attività di vigilanza articolata e fondata sui seguenti controlli:

- a) verifica, in ossequio all'articolo 2497-*bis* c.c., che l'organo amministrativo della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento abbia correttamente indicato negli atti e nella corrispondenza la società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è sottoposta e che abbia provveduto alla relativa iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese competente;
- b) riscontro, in ossequio all'articolo 2497-*bis* c.c., che le informazioni relative ai rapporti tra società o enti soggetti ad attività di direzione e coordinamento siano completate attraverso l'indicazione:
 - nella nota integrativa, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-*bis*, 4° comma, c.c.);
 - nella relazione sulla gestione, dei rapporti intercorsi con il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché degli effetti che tale attività ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati;
- c) verifica, in ossequio all'articolo 2497-*ter* c.c., che le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, risultino adeguatamente e analiticamente motivate, con dovuta menzione anche nella relazione sulla gestione. Al riguardo il collegio sindacale controlla che l'organo amministrativo non abbia trascurato di assumere informazioni conferenti e adeguate per motivare la correttezza, quindi la legittimità, delle direttive stabilite dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento e che tale processo decisionale risulti enunciato e portato a conoscenza nel corso delle riunioni consiliari;
- d) verifica, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 2467 c.c. (cui l'articolo 2497-*quinquies* c.c. rinvia), che il rimborso dei finanziamenti erogati a favore della società controllata da parte del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sia postergato rispetto alla esigibilità degli altri creditori sociali;
- e) verifica dell'esistenza e del relativo concreto funzionamento di un sistema formale e strutturato di gestione dei flussi informativi tra le società del gruppo (presenza di organi di staff, predisposizione e redazione di manuali e regolamenti di gruppo, codici interni etici e di autodisciplina, formalizzazione di specifiche procedure organizzative). In caso contrario il

collegio sindacale ne suggerisce l'eventuale adozione, in funzione delle dimensioni del gruppo e della concreta attuazione dell'attività di direzione e coordinamento.

3. Acquisizione e scambio delle informazioni

Principio 3.1 Rapporti con l'organo amministrativo

La circolazione delle informazioni tra gli organi societari costituisce un punto decisivo ai fini del funzionamento della *governance* delle società disegnata dalla riforma del 2003. Analogamente a quanto da tempo previsto per le società quotate, infatti, è stato istituito un complesso impianto informativo in cui il collegio sindacale riveste un ruolo centrale che si sviluppa in diverse direzioni.

Al di là delle informazioni assunte in occasione della partecipazione attiva alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, delle verifiche trimestrali e dell'esercizio del potere-dovere di richiedere specifiche informazioni agli amministratori, fondamentale importanza assumono, per la conoscenza dell'attività di gestione svolta, le informazioni periodiche previste dall'art. 2381, 5° comma, c.c..

Esse riguardano:

- il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- le operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Tali informazioni devono essere fornite dagli organi delegati con apposita relazione almeno semestralmente ovvero con la cadenza più serrata fissata dallo statuto.

Gli eventuali approfondimenti sulle modalità di tali operazioni, ritenuti opportuni, potranno essere richiesti agli amministratori dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-*bis*, 1° comma, c.c..

Principio 3.2 Rapporti con la società di revisione legale o con il revisore legale

Il collegio sindacale che non sia incaricato dell'esercizio della revisione legale dei conti, ha rapporti con il revisore legale esterno (società di revisione legale o revisore legale), in quanto:

- partecipa con proposta motivata alla nomina ed alla revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (Art. 13 del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE);
- attua con esso un reciproco scambio di dati e informazioni (art. 2409-*septies* c.c..).

Nel primo caso, il collegio sindacale deve assumere informazioni sufficienti, concernenti anche

il piano di revisione, per esprimere il proprio parere all'assemblea sul conferimento o sulla revoca dell'incarico.

Nel secondo caso, il collegio sindacale deve organizzare il rapporto con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, concordando con lo stesso tempi e modalità per lo scambio delle informazioni "rilevanti" al fine dell'espletamento dei reciproci incarichi.

E' opportuno che il collegio sindacale incontri il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o i suoi responsabili se il soggetto è una società di revisione legale) con la necessaria periodicità. In ogni caso, è opportuno prefissare un calendario annuale di tali incontri.

Ogni riunione deve essere oggetto di specifica verbalizzazione nella quale si evidenziano:

- a)** i dati e le informazioni ricevuti dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b)** i dati e le informazioni comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)** l'inesistenza di dati e informazioni specificatamente richiesti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, cui non sia seguita la dovuta comunicazione;
- d)** la mancanza di comunicazioni da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I dati e le informazioni oggetto di reciproco scambio sono:

- a)** tutti quelli ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
 - b)** tutti quelli derivanti dalle verifiche del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- in ordine:

- all'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- alla struttura organizzativa e al controllo interno;
- alla continuità aziendale;
- al sistema amministrativo contabile;
- alla regolare tenuta della contabilità e corretta rilevazione dei fatti di gestione;
- all'esecuzione, da parte della società, degli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalla legge;
- c)** tutte le comunicazioni e richieste scritte e verbali del soggetto incaricato della revisione legale dei conti agli amministratori e dirigenti;
- d)** l'esistenza di fatti censurabili rilevati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e)** le verifiche effettuate su operazioni con parti correlate e le considerazioni al riguardo.

In particolare, in occasione delle fasi conclusive di verifica del bilancio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti fornisce al collegio sindacale:

- la comunicazione del piano di revisione applicato e delle procedure svolte;

- le notizie in ordine a problematiche relative al bilancio;
- il contenuto delle relazioni che intende emettere.

In occasione di operazioni straordinarie, come ad esempio aumento di capitale sociale, fusioni, scissioni, il collegio sindacale deve acquisire dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- informazioni in ordine al lavoro svolto con riferimento a tali operazioni;
- il contenuto delle relative relazioni e pareri al momento del rilascio.

Principio 3.3 Rapporti con i preposti al controllo interno

Come sopra illustrato, l'attività di vigilanza del collegio sindacale si sostanzia nella supervisione dell'attività svolta dagli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa, nonché nell'indagine sui fatti aziendali più significativi.

A tal fine, devono essere attivati rapporti relazionali di tipo informativo con i soggetti preposti al controllo interno, ove presenti, ovvero, nel caso di imprese ed enti minori (cfr. Principio 2.5) con i proprietari-amministratori e con i singoli dipendenti incaricati di una qualunque forma di controllo.

Tali soggetti, poi, possono riferire di propria iniziativa al collegio o sono dallo stesso interpellati, sia in via collegiale, che individuale, dai singoli componenti del collegio sindacale.

Le modalità attraverso le quali svolgere i suddetti rapporti sono di seguito illustrate.

Il collegio sindacale deve identificare innanzitutto il personale dipendente preposto ad attività di controllo (ove presente), con aggiornamento da tenersi con la necessaria periodicità.

Sempre con la necessaria periodicità, deve essere tenuta una riunione con i citati preposti, verbalizzando le informazioni ricevute, le richieste fatte e le risposte (anche se negative).

Le suddette informazioni si distinguono nelle seguenti tipologie:

- ogni informazione ritenuta rilevante o utile ai fini dell'attività di vigilanza ad opera del collegio sindacale;
- informazioni inerenti l'organizzazione del controllo interno aziendale;
- informazioni relative ad eventuali relazioni o periodici rapporti afferenti il controllo interno, indirizzati sia agli amministratori, sia in via gerarchica all'interno della struttura organizzativa aziendale, sia al soggetto esterno titolare della funzione di revisione legale dei conti;
- informazioni in ordine a violazioni della legge o dell'atto costitutivo o su fatti censurabili;
- informazioni in ordine ai rischi con effetti patrimoniali o fatti comportanti potenziali violazioni di legge.

Qualora poi, l'attività di controllo interno abbia assunto il rango di autonoma funzione d'impresa (il c.d. "internal auditing"), la vigilanza del collegio sindacale deve:

- valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa della funzione (in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'impresa);
- valutare l'indipendenza del personale addetto rispetto alle funzioni operative aziendali;
- acquisire conoscenza dei compiti assegnati dagli amministratori alla funzione, nonché dei relativi poteri e responsabilità;
- ottenere, in sede di riunione con i preposti alla funzione, ogni informazione ritenuta rilevante o utile ai fini dell'attività di vigilanza ad opera del collegio sindacale;
- prendere conoscenza dei rapporti e delle informazioni che la funzione inoltra agli amministratori.

Si ritiene opportuno che il responsabile della funzione di internal auditing debba essere posto in posizione di staff rispetto al presidente o all'amministratore delegato.

Nel caso in cui la società abbia esternalizzato tale funzione, il collegio sindacale deve esaminare il contenuto dell'incarico conferito, al fine di valutarne l'adeguatezza, nonché esaminare i rapporti e le informazioni che la funzione inoltra periodicamente agli amministratori.

4. Poteri del collegio e verbalizzazioni

Principio 4.1 Atti di ispezione e controllo

Il primo comma dell'art. 2403-bis c.c. prevede che i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

In linea di principio ed in coerenza con la natura dell'organo sindacale, i suddetti poteri devono essere esercitati collegialmente. Di conseguenza, se un sindaco ritiene necessario o opportuno procedere ad atti di ispezione e di controllo, deve sottoporre tali sue determinazioni al collegio sindacale, nel corso delle riunioni periodiche o richiedendo una specifica convocazione del collegio stesso.

L'esercizio dei poteri suddetti, da parte anche di un solo componente, può essere svolto qualora il collegio decida in modo difforme o non provveda o non possa provvedere, oppure nei casi di indifferibile urgenza. In tali casi, è opportuno che i componenti, o il componente, che procedono alle richieste, ne diano informazione scritta agli altri membri del collegio e diano, inoltre, ai medesimi, comunicazione delle risposte ottenute. Devono, altresì, dare informazione scritta delle ispezioni e controlli che intendono comunque effettuare, nonché dei relativi risultati.

Diverso è il caso in cui il collegio incarichi uno o più dei suoi componenti a svolgere l'attività di cui sopra. In tal caso, si tratta di decisione collegiale e le procedure sopra esposte non si applicano, se non per la parte relativa alle comunicazione in ordine alle risposte ed ai risultati.

Principio 4.2 Richiesta di informazioni agli amministratori

Nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 2403-*bis* c.c., il collegio sindacale può chiedere agli amministratori ulteriori notizie, anche con riferimento a società controllate, rispetto a quelle già ricevute in base all'art. 2381 c.c..

Il contenuto delle richieste può spaziare dalle informazioni sullo stato della società alle motivazioni di una specifica operazione, dai processi di valutazione che stanno alla base di determinate decisioni, alle informazioni assunte dagli amministratori prima del compimento delle operazioni, dall'analisi dei rischi alle cautele prese e può riguardare, in definitiva, ogni aspetto sul quale il collegio ritenga di dovere essere informato al fine di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ai sindaci non possono essere opposte esigenze di riservatezza di qualsivoglia genere, posto che diversamente non potrebbero assolvere compiutamente alle loro funzioni; si sottolinea che i sindaci, a loro volta, hanno l'obbligo di riservatezza.

Il potere di richiedere notizie agli amministratori deve essere esercitato collegialmente, a differenza di quanto previsto dall'art. 151, 1° comma, D.Lgs. 58/1998 per i sindaci delle società quotate, ai quali è riconosciuto anche un potere individuale.

Le informazioni richieste dal collegio sindacale possono essere rilasciate dagli amministratori sia in forma scritta, con un apposito rapporto, sia verbalmente. In quest'ultimo caso sarà il collegio a redigere un verbale ed a notificarlo agli amministratori medesimi, chiedendo conferma del suo contenuto. Non sarà necessaria un'apposita verbalizzazione del collegio quando le informazioni ricevute, essendo state fornite nel corso di un'assemblea, o di una riunione del consiglio di amministrazione, o del comitato esecutivo, vengano annotate in uno dei libri obbligatori previsti dall'art. 2421 c.c..

Il comma 2 dell'art. 2403-*bis* attribuisce esplicitamente al collegio anche il potere-dovere di scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società controllate. Il contenuto di questo scambio informativo è, tuttavia, più limitato rispetto alle informazioni che giungono ai sindaci passando per gli amministratori, avendo ad oggetto soltanto l'assetto organizzativo e l'andamento generale delle controllate.

Principio 4.3 Convocazione dell'assemblea dei soci

I sindaci devono procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per:

- a) obbligo proprio, nei seguenti casi:

- 1) rilevazione dei fatti censurabili di rilevante gravità, quando vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2406, 2° comma, c.c.);
- 2) denuncia di un socio o di una minoranza qualificata dei soci ex art. 2408 c.c. di fatti censurabili, riscontrati dal collegio sindacale, rimasti non sanati, qualora i fatti stessi siano di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (vedere Principio 6.2);
- 3) cessazione della carica di tutti gli amministratori o dell'amministratore unico (art. 2386, 5° comma, c.c.).

b) Omissione o ingiustificato ritardo nella convocazione dell'assemblea dei soci da parte degli amministratori (art. 2406, 1° comma, c.c.), come nei seguenti casi:

- 1) approvazione del bilancio d'esercizio;
- 2) assunzione di provvedimenti ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.;
- 3) cessazione della carica della maggioranza degli amministratori (art. 2386, 2° comma, c.c.);
- 4) nella s.p.a., richiesta di convocazione da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto (art. 2367 c.c.);
- 5) nella s.r.l., richiesta di convocazione da parte di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto (art. 2479, 4° comma, c.c.).

La legge impone al collegio di dare preventiva comunicazione della convocazione dell'assemblea al presidente del consiglio di amministrazione, o all'amministratore unico, nei casi di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) che precede; tale comunicazione risulta comunque opportuna negli altri casi. In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, è opportuno che la comunicazione venga indirizzata a tutti gli amministratori in carica.

La convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci è un atto di competenza collegiale; pertanto, se la convocazione non è deliberata dal collegio, potrebbero sussistere condizioni di invalidità dell'atto e della susseguente delibera assembleare.

Di conseguenza, se un componente intende avvalersi di tali poteri, deve prospettare tale circostanza nel corso delle riunioni periodiche del collegio o richiedendo una specifica riunione.

La delibera del collegio deve prevedere i contenuti dell'avviso di convocazione ed i relativi modi. La convocazione deve osservare la forma prevista dalla legge, o dallo statuto, ed esprimere

con chiarezza gli argomenti all'ordine del giorno. Il collegio sindacale valuterà l'opportunità di presentare all'assemblea una specifica relazione.

Principio 4.4 Verbalizzazione dell'attività di vigilanza

I risultati degli accertamenti eseguiti dal collegio sindacale devono risultare da specifica verbalizzazione; i relativi controlli devono essere sufficientemente ed ordinatamente documentati al fine di poter disporre degli opportuni elementi probatori.

Il collegio sindacale deve tenere presso la sede della società il libro delle adunanze e delle deliberazioni sul quale trascrivere le risultanze degli accertamenti eseguiti e della propria attività di vigilanza. E' buona norma provvedere tempestivamente alla trascrizione sul libro, al più tardi entro la seduta successiva a quella oggetto di verbalizzazione.

Per la tenuta del libro devono essere osservate le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 c.c..

Nei verbali, anche relativi alle riunioni periodiche, devono essere descritte sinteticamente le attività di vigilanza svolte, nonché le conclusioni raggiunte. Dopo la fine dell'esercizio, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il collegio sindacale deve riunirsi per predisporre, riportandola sul libro dei verbali, la relazione sull'attività di vigilanza svolta di cui al successivo Principio 7.1.

Qualora il verbale contenente le risultanze e gli accertamenti eseguiti esponga rilievi, è opportuno che una sua copia sia inviata all'organo amministrativo.

5. Partecipazione alle riunioni degli organi sociali

Principio 5.1 L'intervento alle adunanze: Premessa

L'art. 2405 c.c. impone ai sindaci di assistere alle "adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo".

Si tratta di uno degli aspetti più qualificanti della generale funzione attribuita all'organo di controllo.

Infatti, la partecipazione alle riunioni degli altri organi societari, consente di valutare la rispondenza alla legge ed allo statuto, nonché ai principi di corretta amministrazione, della loro

azione, acquisendo, in tali sedi, le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza da esercitare ex post.

Realizza, inoltre, il necessario presupposto affinché i sindaci possano motivatamente criticare e costruttivamente intervenire, finanche attraverso la manifestazione del proprio dissenso, per l'adozione di tutte quelle iniziative volte a tutelare gli interessi della società, dei soci e dei terzi.

La partecipazione alle assemblee, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, è sancita dall'art. 2405, 2° comma, c.c., come un dovere: la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle assemblee, o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, comporta la decadenza dall'ufficio.

Si raccomanda pertanto, in caso di assenza, di portare preventivamente (ove possibile) a conoscenza del presidente del consiglio di amministrazione (o del presidente del comitato esecutivo o dell'amministratore unico) il motivo che non consente al sindaco di partecipare.

Principio 5.1.1 Partecipazione ai consigli di amministrazione

I sindaci devono accertare la conformità alla legge e allo statuto delle formalità di convocazione e costituzione della riunione consiliare e delle delibere assunte.

Qualora il collegio sindacale accerti che il contenuto delle deliberazioni che il consiglio sta per assumere è in contrasto con la legge e/o lo statuto, o che esso riguarda operazioni manifestamente imprudenti, che potrebbero compromettere la situazione patrimoniale della società, oppure operazioni non giustificabili in relazione all'oggetto sociale, devono manifestare il proprio dissenso con l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

Qualora, nonostante il dissenso del collegio sindacale, la delibera venga ugualmente adottata, i sindaci devono valutare se sia opportuno impugnare la stessa nei termini e con le modalità di cui agli artt. 2388 e 2475-ter c.c., qualora la delibera non venga tempestivamente sostituita con altra conforme alla legge e allo statuto, o comunque non vengano attuati adeguati interventi correttivi. Analoga condotta dovrà essere assunta dal collegio sindacale nelle ipotesi previste dagli artt. 2391 e 2475-ter c.c..

Relativamente ai poteri/doveri attribuiti al collegio sindacale in materia di convocazione dell'assemblea dei soci, si rimanda al Principio 4.3.

Principio 5.1.2 Partecipazione alle decisioni del consiglio di amministrazione di s.r.l non assunte mediante deliberazione adottata a seguito di adunanza del consiglio

Nelle s.r.l., quando espressamente previsto dallo statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte, ai sensi e nei limiti dell'art. 2475 c.c., anche al di fuori delle adunanze consiliari, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da parte degli amministratori.

Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta, o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale deve verificare la conformità della procedura adottata alle previsioni dell'art. 2475 c.c. e alle norme statutarie che autorizzano tali decisioni e ne regolano la formazione e il perfezionamento della volontà.

Per la condotta da tenere in ipotesi di decisioni non conformi alla legge, allo statuto ed ai principi di corretta amministrazione si rinvia al Principio 5.1.1.

Relativamente ai poteri/doveri attribuiti al collegio sindacale in materia di convocazione dell'assemblea dei soci, si rimanda al Principio 4.3.

Principio 5.1.3 Partecipazione ai comitati esecutivi

In ordine alla partecipazione del collegio sindacale alle riunioni del comitato esecutivo, si rinvia al Principio 5.1.1.

In caso di deliberazioni in contrasto con la legge e/o lo statuto o contrarie ai principi di corretta amministrazione, il collegio, oltre al potere di impugnare tali deliberazioni, potrà sollecitare la convocazione del consiglio di amministrazione, quale organo titolare delle attribuzioni delegate al comitato esecutivo.

Principio 5.1.4 Partecipazione alle assemblee dei soci

Il collegio sindacale deve accertarsi della regolarità della convocazione, della costituzione e dello svolgimento dell'assemblea, nonché del relativo verbale.

I sindaci devono intervenire criticamente nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge e/o dello statuto della società. Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, dovessero essere assunte delibere ritenute in contrasto con la legge e con lo statuto, gli stessi devono far porre a verbale il proprio motivato dissenso e, se del caso, impugnare le deliberazioni nei termini e con le modalità di cui agli artt. 2377, 2378 e 2479 c.c., qualora le stesse non vengano sostituite con altre conformi alla legge ed allo statuto.

I sindaci devono riferire all'assemblea dei soci sull'attività di vigilanza svolta con la presentazione della relazione annuale prevista dall'art. 2429, 2° comma, c.c.. Per il contenuto della

relazione si rinvia al Principio 7.1.

Inoltre, nell'assemblea dei soci che porti all'ordine del giorno il conferimento o la revoca dell'incarico al soggetto che eserciterà la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è tenuto a fornire la propria proposta motivata.

Principio 5.1.5 Partecipazione alle assemblee speciali degli azionisti

I sindaci devono intervenire criticamente nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge e/o dello statuto della società. Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, dovessero essere assunte delibere ritenute in contrasto con la legge e lo statuto, gli stessi devono far porre a verbale il proprio motivato dissenso.

Principio 5.1.6 Partecipazione alle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari

La partecipazione dei sindaci alle riunioni delle assemblee degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 2447-ter, 1° comma, lettera e), c.c. non è obbligatoria; è comunque opportuna la presenza di almeno uno dei sindaci.

I sindaci devono intervenire criticamente nel corso del dibattito, qualora ravvisino violazioni della legge e/o dello statuto della società. Qualora, nonostante l'intervento dei sindaci, dovessero essere assunte delibere ritenute in contrasto con la legge e lo statuto, gli stessi devono far porre a verbale il proprio motivato dissenso.

Principio 5.1.7 Partecipazione alle decisioni dei soci di s.r.l. non assunte mediante deliberazione assembleare

Nelle s.r.l, quando espressamente previsto dallo statuto, le decisioni dei soci possono essere assunte, ai sensi e nei limiti dell'art. 2479 c.c., anche al di fuori del procedimento assembleare, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto dei soci. Restano ferme le attribuzioni dell'assemblea dei soci sulle materie inderogabilmente ad essa riservate, previste per legge (art. 2479 c.c.), nonché negli altri casi che lo statuto dovesse ulteriormente prevedere.

Nel caso di decisioni da assumersi mediante consultazione scritta, o consenso espresso per iscritto, il collegio sindacale deve verificare la conformità della procedura adottata alle previsioni dell'art. 2479 c.c. e alle norme statutarie che autorizzano tali decisioni e ne regolano la formazione e il perfezionamento della volontà.

Qualora dovessero essere assunte decisioni ritenute in contrasto con la legge o con lo statuto, il collegio sindacale deve comunicare per iscritto il proprio motivato rilievo ai soci e all'organo amministrativo e, se del caso, impugnare la decisione nei termini e con le modalità di cui all'art. 2479-ter c.c., qualora le stesse non vengano tempestivamente sostituite con altre conformi alla legge e allo statuto.

Principio 5.2 Il potere di impugnativa del collegio sindacale

Il potere di impugnativa delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dell'assemblea dei soci, già descritto nei Principi 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4, deve essere esercitato in sede giudiziaria (a meno che lo statuto non preveda una clausola compromissoria, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie promosse dai sindaci: vedi art. 34 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5). Si rammentano i termini al riguardo previsti dagli artt. 2377, 2391, 2388, 2434-bis, 2475-ter del c.c., nonché la possibilità di richiedere una sospensione dell'esecuzione del deliberato impugnato.

Principio 5.3 L'impedimento ad assistere alle riunioni

Il sindaco che non fosse in grado di partecipare alle riunioni degli organi sociali alle quali vi sia l'obbligo di partecipare deve informare della propria assenza all'adunanza e precisare il motivo che la giustifica.

Al pari della presenza degli altri sindaci intervenuti, la giustificazione dell'assenza del sindaco impossibilitato a partecipare alla riunione deve constare dal verbale della stessa, ove possibile (non si può infatti escludere in via di principio la possibilità di giustificare la propria assenza successivamente alla riunione).

6. Riscontro e la denuncia dei fatti censurabili

Principio 6.1 Il riscontro dei fatti censurabili

Il collegio sindacale, facendone constare nei verbali le specifiche motivazioni, deve opporsi a tutte quelle operazioni, poste in essere dagli amministratori o anche da un singolo amministratore oppure dall'amministratore unico, che risultino in contrasto con il disposto legislativo o statutario.

Specialmente nel caso in cui l'operazione sia imputabile all'iniziativa di un solo amministratore, e non sia quindi a conoscenza degli altri, il collegio sindacale, previa richiesta di chiarimenti all'amministratore, nell'ipotesi di ottenimento di risposte insoddisfacenti, deve formalmente darne

comunicazione all'intero organo amministrativo.

Ove gli amministratori non pongano rimedio al fatto censurato, i sindaci devono provvedere a informare l'assemblea.

In ogni caso, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, i sindaci, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, potranno provvedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2406, comma 2, c.c., al fine di informare i soci delle irregolarità riscontrate.

Principio 6.2 La denuncia ex art. 2408 c.c.

Di fronte ad una denuncia ex art. 2408, 1° comma, c.c., i sindaci devono indagare sui fatti denunciati (con debita registrazione, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, dell'attività in tal senso svolta).

I sindaci non possono limitarsi a segnalare nella loro relazione di avere ricevuto la denuncia ed a riassumerne i contenuti, ma debbono comunque esprimere un giudizio prendendo altresì posizione in ordine ai fatti denunciati, anche formulando – ove considerino la denuncia fondata – una propria proposta.

Normalmente la sede deputata ad accogliere il riferimento dei sindaci alla denuncia ex art. 2408, 1° comma, c.c. è l'annuale relazione sindacale di commento al bilancio d'esercizio e l'assemblea alla quale debbono relazionare è quella per l'approvazione del bilancio stesso. Se tuttavia vi fossero relazioni da parte del collegio alle assemblee infrannuali (come nel caso dell'art. 2446 c.c.), già in queste i sindaci devono riferire sulla denuncia ex art. 2408, 1° comma, c.c.: compatibilmente con gli accertamenti da svolgere in ordine ai fatti denunciati, detto obbligo sussiste infatti per la prima assemblea "utile".

A norma dell'art. 2408, 2° comma, c.c., se la denuncia è fatta da una minoranza qualificata (da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto preveda percentuali minori), i sindaci devono indagare «senza ritardo», ossia con quella prontezza che sarà suggerita anche dal contenuto della denuncia e dall'eventuale esigenza, emergente dalle indagini effettuate, di convocare l'assemblea.

Le conclusioni dell'indagine sindacale devono essere sempre presentate all'assemblea (alla prima assemblea utile). Le proposte all'assemblea sono, viceversa, solo eventuali, pur risultando obbligatorie nel caso in cui i sindaci, all'esito delle loro indagini, ritenessero che i fatti denunciati siano di rilevante gravità e che ricorra urgente necessità di provvedere.

L'assemblea potrà essere sia ordinaria sia straordinaria, in funzione delle decisioni da adottare: così, rispettivamente, se i sindaci reputassero che ricorra l'esigenza di sostituire gli amministratori o

alcuni di essi, o che sia da valutare se assumere una decisione di anticipato scioglimento della società.

Principio 6.3 La denuncia ex art. 2409 c.c.

Il collegio sindacale è ad un tempo esposto al procedimento ex art. 2409 c.c. e legittimato a introdurlo.

Vuoi che le irregolarità denunciate dal socio siano ascrivibili ai soli amministratori, vuoi che esse coinvolgano anche i sindaci, questi ultimi sono sentiti in camera di consiglio dal tribunale.

L'ispezione dell'amministrazione che il tribunale dovesse disporre, consistendo in un'attività con finalità istruttorie, non incide ovviamente sulla posizione dei sindaci, i cui compiti rimangono inalterati. Giova avvertire che l'ispezione (ove l'ispettore lo ritenga opportuno, e a meno che il provvedimento del tribunale disponga diversamente) può avere ad oggetto anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale; nel corso dell'ispezione, l'ispettore potrà altresì chiedere ai sindaci chiarimenti o notizie, che i sindaci sono tenuti a dare.

La sostituzione dei sindaci di cui all'art. 2409, 3° comma, c.c., non deve richiedere l'approvazione del tribunale ex art. 2400, 2° comma, c.c., costituendo una particolare giusta causa legale.

Se il tribunale, all'esito del procedimento, revoca anche i sindaci, è dal momento in cui l'amministratore giudiziario assume l'incarico che cessano le funzioni dei sindaci.

I sindaci sono legittimati ad agire ex art. 2409 c.c..

Siffatto potere-dovere dei sindaci (quale organo collegiale, e non dei singoli suoi componenti) non si subordina – in regola – all'infruttuoso esito delle altre iniziative che i sindaci possono assumere (artt. 2406 e 2408 c.c.).

7. Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci

Principio 7.1 Struttura e contenuti

L'obbligo di redazione e di deposito di una relazione scritta in occasione dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio permane in forza dell'art. 2429, 2° comma, c.c..

Pertanto, si individua la seguente struttura della relazione e relativi contenuti che devono essere osservati in sede di redazione:

a) Titolo della relazione

«Relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, 2° comma, c.c.» .

b) Destinatari della relazione

La relazione é indirizzata all'assemblea dei soci.

c) *Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza svolta - omissioni e fatti censurabili*

Il contenuto di tale sezione riguarda i comportamenti seguiti nell'attività di vigilanza svolta.

Devono essere richiamate preliminarmente le norme contenute nei presenti principi di comportamento.

Il collegio sindacale deve sinteticamente riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri di vigilanza e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, 4° comma, c.c..

Nel caso gli esiti dell'attività di vigilanza abbiano individuato omissioni, fatti censurabili ed altri irregolarità significative non sanate, il collegio sindacale deve dare conto delle azioni intraprese.

Anche se al collegio non è stata demandata la revisione legale dei conti, in ogni caso non potranno essere ignorati aspetti inerenti al bilancio di esercizio e consolidato, in base alle risultanze dell'attività di vigilanza svolta ai sensi dei Principi 2.6 e 2.7.

d) *Proposte in ordine al bilancio, alla sua approvazione e alle materie di competenza del collegio sindacale* (previste dall'art. 2429, 2° comma, c.c.)

Le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione devono avere ad oggetto l'eventuale impropria adozione di schemi o voci di stato patrimoniale e di conto economico, oppure di principi contabili di iscrizione e valutazione di componenti patrimoniali e reddituali e le eventuali irregolarità o omissioni riscontrate nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Inoltre il collegio deve esprimersi sulla correttezza delle proposte di copertura delle perdite, di utilizzo delle riserve e di distribuzione dell'utile netto.

Nei casi in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti, deve essere compilata anche la relazione prevista dall'art. 14 del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/43/CE).

8. Attività di controllo nelle operazioni straordinarie

Principio 8.1 Aumenti di capitale sociale

Il collegio sindacale deve vigilare sulla corretta esecuzione dell'operazione, verificando la regolare e puntuale attuazione, da parte dell'organo amministrativo, delle formalità di legge, nonché il rispetto delle specifiche disposizioni codicistiche in materia.

Il collegio deve accertare, in ipotesi di aumento di capitale a titolo gratuito, che le azioni (quote) in precedenza emesse siano state interamente liberate, come richiesto dagli artt. 2438, 1° comma, c.c., per le s.p.a., e 2481, 2° comma, c.c., per le s.r.l.. Il collegio deve altresì verificare, sempre in tale ipotesi, se le riserve e i “fondi speciali” da imputare ad incremento del capitale sociale siano disponibili ai sensi dell’art. 2442, 1° comma, c.c. (s.p.a.) e dell’art. 2481-ter, 1° comma, c.c. (s.r.l.).

Se l’aumento di capitale a titolo gratuito è eseguito mediante emissione di nuove azioni assegnate ai soci, il collegio deve verificare che dette azioni (quote) abbiano le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e che le stesse vengano assegnate ai soci in proporzione di quelle da essi già possedute, onde lasciare immutata la quota di partecipazione di ciascun socio al capitale dell’azienda.

Per l’aumento di capitale sociale mediante conferimenti in denaro, il collegio deve vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento di almeno il 25 per cento del valore nominale delle azioni (quote) sottoscritte (salvo il maggior importo della delibera di aumento) e dell’intero sovrapprezzo.

In ipotesi di socio unico, il collegio deve verificare il versamento del 100 per cento del capitale sottoscritto.

In caso di aumento di capitale sociale tramite conferimento di beni in natura o di crediti, in linea con il generale principio di vigilanza di cui all’art. 2403, 1° comma, c.c., il collegio verifica che sia stata predisposta la relazione giurata da soggetto all’uopo abilitato e che la stessa abbia il contenuto minimo previsto dall’art. 2343 c.c. (s.p.a.) e dall’art. 2465 c.c. (s.r.l.).

In particolare, il collegio accerta che la relazione contenga – in base alle indicazioni fornite da entrambe le menzionate norme – la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti al fine di accertare la generale correttezza della stima.

Se il conferimento avviene ai sensi dell’art. 2343-ter c.c., il collegio verifica il rispetto delle condizioni poste dalla citata norma, affinché possa essere omessa la relazione giurata. In particolare, il collegio accerta che il conferente trasmetta la documentazione di supporto dalla quale emerga il rispetto delle accennate condizioni.

Il collegio accerta inoltre che gli amministratori provvedano, se del caso, alla revisione della stima ed ai conseguenti adempimenti (artt. 2343, 3° comma, c.c. e 2465, 3° comma, c.c.).

Qualora sussistano casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, il collegio deve controllare che le delibere rispettino le condizioni previste dall’art. 2441 c.c., per le s.p.a., e dalle eventuali indicazioni statutarie per le s.r.l.. Il collegio deve, altresì, esprimere, nei termini previsti

dalle richiamate disposizioni normative, il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni (art. 2441 c.c.).

Nel caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sociale venga delegata agli amministratori, il collegio deve controllare che siano state rispettate le prescrizioni e le formalità di cui agli artt. 2443 c.c. (s.p.a.) e 2481 c.c. (s.r.l.).

Principio 8.2 Le riduzioni volontarie di capitale sociale

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni di cui all'art. 2445 c.c. (s.p.a.) ed all'art. 2482 c.c. (s.r.l.); in particolare, il collegio deve verificare:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea indichi, in termini sufficientemente precisi, ancorché sintetici, le ragioni e le modalità della riduzione;
- che il capitale sociale, all'esito della riduzione operata, non scenda al disotto del limite legale;
- che venga rispettato l'art. 2413 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso un prestito obbligazionario;
- che la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di 90 giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2445 c.c.;
- in caso di opposizione dei creditori, il collegio deve verificare che non si proceda alla riduzione di capitale, salva l'ipotesi di cui all'art. 2445, 4° comma, c.c..

Principio 8.3 Le riduzioni di capitale sociale per perdite

Nei casi previsti dagli artt. 2446 e 2447 c.c. (s.p.a.) e degli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* (s.r.l.), è fatto obbligo agli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea; ove gli amministratori non vi provvedano, il collegio sindacale deve sollecitarli in tal senso ed in caso di inerzia deve esso stesso adempiere a tale obbligo di legge.

Occorre ricordare che l'art. 2631 c.c., statuisce che “ove la legge o lo statuto non prevedono espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci”.

Il collegio deve formulare le proprie osservazioni sulla situazione patrimoniale e sulla relazione che gli amministratori sono tenuti a presentare ai soci, nelle forme e con i criteri del bilancio di esercizio.

Nell'ipotesi in cui l'assemblea si avvalga della facoltà di rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui ai citati artt. 2446 e 2482-*bis* c.c., il collegio sindacale, in sede di approvazione del bilancio

del successivo esercizio, deve controllare che l'assemblea provveda alla riduzione del capitale in proporzione alla perdita, se quest'ultima non risulta ridotta a meno di un terzo del capitale sociale.

In mancanza di ciò, gli amministratori, i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Principio 8.4 Le trasformazioni

In tutte le ipotesi di trasformazione il collegio sindacale deve vigilare sulla conformità alla legge del procedimento di trasformazione previsto dagli artt. 2498 e seguenti del c.c..

Principio 8.5 Le fusioni e le scissioni

In ipotesi di fusione, il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza, da parte degli amministratori, degli articoli dal 2501 al 2505-*quater* c.c.. In particolare, il collegio deve accertare:

- la completezza e la conformità alla legge del contenuto del progetto di fusione;
- il rispetto del quorum assembleare previsto per la delibera di fusione;
- il rispetto delle norme sul deposito e sulla pubblicazione degli atti del procedimento;
- che la fusione venga attuata solo dopo siano trascorsi i termini di legge dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-*bis* c.c., fatte salve le eccezioni di cui all'art. 2503 c.c.;
- la completezza dell'atto di fusione e la sua concordanza con il progetto di fusione e con la delibera assembleare di approvazione.

Analoga attività di vigilanza deve essere condotta nell'ipotesi di scissione totale o parziale, avendo riguardo agli articoli dal 2506 al 2506-*quater* c.c..

Principio 8.6 I conferimenti

Qualora la società sia parte in una operazione di conferimento di azienda, o di beni, o crediti, o di altre utilità, anche immateriali, il collegio sindacale della società conferitaria ha il compito di accertare le modalità tecniche seguite nella determinazione dei valori di conferimento, attraverso un'attenta individuazione dei criteri utilizzati per la valutazione delle specifiche categorie di beni oggetto del conferimento stesso.

Alla revisione della stima nei 180 giorni dalla iscrizione della società secondo quanto previsto dall'art.2343 3° comma c.c., sono tenuti gli amministratori e non più i sindaci, i quali, tuttavia mantengono il generale dovere di vigilanza sul procedimento.

Pertanto in ossequio al suddetto dovere, il collegio deve vigilare che entro centottanta giorni la revisione della stima sia completata.

Analoga procedura non è prevista per le s.r.l., sebbene deve ritenersi che sia opportuno che il collegio nell'ambito del generale dovere di vigilanza solleciti gli amministratori alla revisione della stima, che è bene che avvenga al più entro lo stesso lasso di tempo previsto per le s.p.a, ed eventualmente, in assenza, procedere da parte dello stesso collegio al controllo dei suddetti valori.

Particolare attenzione andrà posta dal collegio sindacale anche nella verifica delle fattispecie introdotte dagli articoli 2343-*ter* e 2440-*bis* c.c., in tema di conferimenti nelle società per azioni senza relazione di stima, affinché siano attentamente adempiuti dagli amministratori anche tutti gli obblighi procedurali posti a carico dei medesimi.

Principio 8.7 I prestiti obbligazionari

Il collegio sindacale, quale organo che partecipa alle riunioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione, ha il compito di vigilare sulla osservanza degli obblighi e delle procedure richiamate negli articoli dedicati all'emissione dei prestiti obbligazionari.

In particolare, esso vigilerà sulla legittimazione dell'organo sociale a deliberare l'emissione del prestito (assemblea dei soci o consiglio di amministrazione), ai sensi dell'art. 2410 c.c., sulla osservanza delle disposizioni in ordine ai limiti quantitativi posti all'emissione delle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2412 c.c., nonché sull'osservanza delle altre disposizioni di legge, anche con riferimento alle statuizioni di cui agli articoli 2420-*bis* e 2420-*ter* c.c..

Inoltre, è opportuno che il collegio sindacale verifichi la costituzione di eventuali garanzie secondo quanto statuito negli artt. 2412 e 2414-*bis* c.c..

Circa la partecipazione dei sindaci alle riunioni delle assemblee degli obbligazionisti, si rinvia al Principio 5.1.6.

Principio 8.8 Gli strumenti finanziari partecipativi

Il collegio sindacale deve valutare che l'operato della società nelle fattispecie di cui agli artt. 2346, 6° comma, c.c., 2349, 2° comma c.c. e 2351 5° comma, c.c., trovi rispondenza con le norme adottate dallo statuto sociale nel disciplinare la categoria di strumenti finanziari partecipativi riconducibili al dettato codicistico.

Quanto ai patrimoni destinati ad uno specifico affare, è dovere del collegio sindacale verificare l'osservanza degli artt. 2447-*bis* e seguenti, con particolare riferimento ai limiti per la loro costituzione (art. 2447-*bis*, ultimo comma, c.c.), alla procedura di costituzione (art. 2447-*ter*, c.c.), alla pubblicità prevista (art. 2447-*quater*, c.c.), alle specifiche statuizioni in ordine alla rappresentazione di bilancio (art. 2447-*septies*, c.c.) ed ai controlli di competenza del collegio stesso sul rendiconto finale (art. 2447-*novies*, c.c.).

Relativamente ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare, il collegio sindacale valuterà l'osservanza del disposto dell'art. 2447-*decies* c.c. in ordine alle procedure previste per la formazione del relativo contratto e per la corretta registrazione contabile ed esposizione di bilancio dell'operazione.

Principio 8.9 Lo scioglimento e la liquidazione

La causa di scioglimento deve essere tempestivamente accertata dagli amministratori: il collegio sindacale, in caso di omissione di questi, ha l'obbligo di rivolgersi al tribunale perché sia il giudice ad accertarla. E' opportuno che l'iniziativa giudiziaria dei sindaci sia preceduta da una sollecitazione rivolta agli amministratori.

Anche l'adempimento pubblicitario di cui all'art. 2484, 3° comma, c.c. quando gli amministratori non vi provvedano, deve essere posto in essere dai sindaci.

In presenza di un'ipotesi dissolutiva sarà compito dei sindaci sorvegliare che gli amministratori si conformino al precetto che impone loro di agire «ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale» (art. 2486, 1° comma, c.c.) e adoperarsi perché tale regola sia rispettata.

Poiché compete all'assemblea (straordinaria) di nominare i liquidatori, stabilirne la struttura (collegiale o non) e determinarne i poteri, la legge impone agli amministratori di convocare – contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento – i soci per l'adozione di tali deliberazioni.

All'omissione i sindaci sono tenuti a porre rimedio, rivolgendosi al tribunale perché sia questo a indire l'assemblea. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi, è obbligo degli amministratori chiedere al tribunale la nomina dei liquidatori: sono i sindaci a dovervi provvedere in caso di omissione da parte degli amministratori.

La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, come pure ogni successiva modificazione, deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura del liquidatori: ove questi non vi provvedano, l'iscrizione deve essere curata dai sindaci.

Le operazioni di “passaggio delle consegne” dagli amministratori ai liquidatori non richiedono la partecipazione dei sindaci, i quali non sono chiamati a collaborarvi, nemmeno per la redazione dei documenti contabili indicati dal codice. Ciò non significa che i sindaci, nel loro ruolo di generale vigilanza sull'azione della società, non abbiano il potere-dovere di accertarsi, presso gli amministratori e presso i liquidatori, che il passaggio delle consegne abbia avuto debitamente luogo.

Si ricorda che i sindaci sono legittimati a chiedere al tribunale la revoca per giusta causa dei

liquidatori (art. 2487, 4° comma, c.c.).

Si sottolinea che nell'ipotesi di continuazione dell'attività d'impresa durante la liquidazione, il collegio sindacale deve avere cura di vigilare che il bilancio dell'esercizio tenga conto, secondo le regole ordinarie, anche dell'attività proseguita.

Nel corso della liquidazione il collegio deve verificare che i liquidatori, nel redigere i bilanci annuali e gli altri documenti contabili della liquidazione (bilancio iniziale e bilancio finale), osservino i criteri indicati nel documento dei principi contabili nazionali OIC 5 "Bilanci di liquidazione". Analoga verifica va effettuata sui documenti contabili che gli amministratori sono tenuti a redigere nella c.d. "fase preliquidatoria" e soprattutto sul "rendiconto di gestione degli amministratori" previsto dall'art. 2487-bis, 3° comma, c.c..

In caso di revoca della liquidazione, il collegio sindacale deve verificare che la delibera di revoca venga eseguita solo dopo il decorso di 60 giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese.